



# COMUNE DI CESENA

P.g.n. 10351/470

## IL SINDACO

**PREMESSO** che il giorno 21/02/2012 si svolgerà in questa piazza del Popolo, una manifestazione denominata "Carnevale CNA";

**RILEVATO** che tale evento, richiamerà un flusso di pubblico considerevole e che pertanto si rende necessario ogni possibile cautela per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

**CONSIDERATO** che in occasione del Carnevale sono sempre più diffusi giochi e scherzi consistenti nel getto di prodotti schiumogeni (es. schiuma da barba) uova, farina, talco. ecc., con il frequente coinvolgimento di passanti e imbrattamento dei beni pubblici e privati;

**RAVVISATO** che questo dilagante malcostume, posto in essere specialmente da parte di minorenni, non possa ricondursi nell'ambito dei normali giochi e scherzi che possono aver luogo nell'ambito del periodo carnevalesco, ma sono da annoverarsi tra quelle esecrabili azioni tendenti ad arrecare, in modo significativo, disturbo e danni a persone e cose;

**RAVVISATA** la necessità di dover circoscrivere tale fenomeno al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione, nonché delle normali quotidiane attività dei cittadini e della incolumità e sicurezza;

**RAVVISATO** per ragioni di prevenzione attinenti la sicurezza pubblica, di dover vietare nell'occasione l'uso improprio di bombolette contenenti schiuma da barba, farina, talco, uova ed ogni altra sostanza atta a sporcare vestiti e imbrattare persone e cose;

Tutto ciò premesso e considerato:

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 54 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

Vista la L. 24/11/1981 n.689;

## ORDINA

Che nel giorno del 21/02/2012 dalle ore 00.00 alle ore 24.00, all'interno del centro storico della città di Cesena delimitato dalle mura medievali, sia vietato a chiunque di fare uso di bombolette spry contenenti schiuma da barba o similari, e di porre in essere giochi e/o scherzi consistenti nel getto di uova, farina, talco o di qualunque altro oggetto o materiale, al fine di arrecare disturbo alle persone o di imbrattare e danneggiare i beni Pubblici e privati.

## DISPONE

Fatta salva ogni altra disposizione di legge, che i trasgressori saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00 con le modalità e le procedure di cui alla L. 24/11/1981 n. 689;

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 2° e art. 20, comma 3°, della citata L. 689/81, verrà disposto il sequestro delle "cose che servirono e furono destinate a commettere la violazione";

La Polizia Municipale e le forze dell'ordine sono incaricate dell'osservanza del presente provvedimento.

### INFORMA

Che avverso al presente provvedimento, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, 20/02/2011.

Il Sindaco

